

La Corte costituzionale respinge i ricorsi e salva il decreto Poletti

Lo ha deciso la **Corte costituzionale** che ha respinto le questioni di legittimità sollevate da numerosi tribunali e sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti sul decreto Poletti, che il governo Renzi varò dopo la sentenza con cui la Consulta aveva bocciato, nell'aprile 2015, la norma Fornero che aveva bloccato per gli anni 2012-2013 la perequazione automatica delle pensioni con importo mensile di tre volte superiore al minimo Inps (circa 1.450 euro lordi).

Il "bonus Poletti" stabilì una parziale restituzione della **rivalutazione** (non totale per tutti). Il 100% è stato previsto solo per le pensioni fino a tre volte il minimo Inps; per quelle da 3 a 4 volte venne stabilito il 40%, che scende al 20% per gli assegni superiori di 4-5 volte il minimo, e al 10% per quelli tra 5-6 volte. Chi percepisce una pensione superiore a sei volte il minimo Inps, dunque, è stato escluso dalla restituzione.

Secondo le ordinanze con cui i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità, il decreto Poletti era in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come retribuzione differita, espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. In alcune ordinanze si lamentava anche la violazione del giudicato costituzionale, in relazione alla sentenza sulla norma Fornero, e la violazione del principio di ragionevolezza.

La "nuova e temporanea disciplina" prevista dal decreto Poletti - argomenta la Corte costituzionale - "diversamente dalle disposizioni del "Salva Italia annullate nel 2015", realizza "un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica".

Vi terremo aggiornati sull'esito della nostra azione intrapresa dinanzi al Tribunale di Firenze.

A presto

Davide De Gaetano

Avv. Davide De Gaetano
Studio Legale Calabrese Ioppolo Caselli
50123 Firenze - Via Montebello n. 76
tel. 055.36.22.80 fax. 055.32.280.95
e-mail: d.degaetano@caioleg.it

FI, 30.10.17